

CAPITOLATO SPECIALE

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO AEROPORTUALE E DELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO SANITARIO IN CASO DI EMERGENZA PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CATANIA FONTANAROSSA - CIG 6613519088

Premesse

- che la S.A.C. SpA, concessionaria della gestione totale dell'Aeroporto Internazionale di Catania Fontanarossa è tenuta a garantire la gestione del servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA) nell'Aeroporto Internazionale di Catania Fontanarossa ed è tenuta, altresì, nei casi di emergenza, a fornire il supporto necessario all'espletamento delle operazioni di soccorso sanitario di competenza, in conformità alle procedure previste dai piani di emergenza aeroportuale
- che precisamente la S.A.C. S.p.A. deve assicurare lo svolgimento da parte di personale medico e paramedico di tutte le azioni e misure che si rendono necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale (compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso) nonché nei piani di emergenza aeroportuali.
- che i predetti servizi devono essere gestiti e svolti secondo i migliori criteri di efficienza, nel rispetto della normativa vigente, di quanto previsto dalla convenzione di gestione stipulata dalla S.A.C. SpA;
- che la S.A.C. SpA intende affidare in appalto l'espletamento dei predetti servizi, servizi che ricadono tra quelli compresi nell'allegato 2B al D.lgs. 163/2006 e successivi aggiornamenti.

Articolo 1) Oggetto

Costituisce oggetto dell'attività del Presidio Sanitario Aeroportuale lo svolgimento da parte di personale medico e paramedico di tutte le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale (meglio individuato nella planimetria allegata sub A) (compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso), incluse le fattispecie previste nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali.

In considerazione della necessità di garantire l'operatività aeroportuale, restano escluse dalle competenze del PSA eventuali interventi esterni al sedime aeroportuale, incluso il trasferimento a presidi ospedalieri esterni per i quali, in caso di necessità, dovrà essere tempestivamente attivata l'Emergenza Sanitaria "118".

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del presente capitolato, della normativa e dei documenti citati nel successivo articolo 2, che l'appaltatore dovrà osservare e rispettare e dovrà dare atto, con la sottoscrizione del contratto, di averli approfonditamente esaminati e studiati.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, all'espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nei modi e termini pattuiti, nel rispetto della normativa richiamata al successivo articolo 2 impiegando personale medico e paramedico, altamente qualificato ed idoneo.

Dovrà fornire, sempre a propria cura e spese, tutti i beni mobili (anche registrati quali autoambulanze etc.), attrezzature, medicinali, strumenti, arredi sanitari, etc. necessari all'espletamento dei servizi salvo quanto precisato al successivo articolo 4.

Il servizio rientra tra quelli contemplati all'art. 20 del d.lgs. 163/06 (Allegato IIB - Cat. 25 - CPC 93) 80560000-7 Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso

Esso, pertanto, è ricompreso tra i contratti in parte esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, la cui disciplina si applica limitatamente agli articoli 65, 68 (specifiche tecniche) e 225 (avvisi di post informazione relativi agli appalti aggiudicati). Le altre disposizioni interverranno se richiamate negli atti del procedimento di gara.

La procedura sarà condotta nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità nonché, altresì, in ossequio agli ulteriori principi previsti dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 2) Richiami normativi

Il servizio deve essere espletato nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, prescrizioni e procedure vigenti. In particolare, si richiamano qui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune normative relative al settore aeroportuale e quelle di interesse operativo saranno rese disponibili all'Appaltatore.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio a tutte le pertinenti disposizioni contenute in:

Contratti Pubblici:

- D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Sicurezza sul luogo di lavoro:

- D.P.R. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; Attuazione dell'articolo 1 della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto "Accordo Stato-Regioni" sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro;

Disciplina di settore:

- Convenzione di gestione totale S.A.C. SpA / ENAC del 2007;
- Circolare ENAC APT-18A del 30.1.2008;
- Circolare ENAC GEN-05 del 08.10.2014;
- Linee guida ENAC LG 2014/1 - Ed. n. 1 del 31 ottobre 2014e successive edizioni
- Normativa ICAO – Annex 14;
- normative ICAO – Doc. 9137-AN/898 (Airport Services Manual) - Part 7 ed. 1991 - Airport Emergency Planning;
- Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti adottati dall'ENAC - Capitolo IX – Gestione dell'emergenza – punto 3.4 (Edizione 21.10.2003 e successivi aggiornamenti);
- Piani di Emergenza Aeroportuale di cui al Manuale di Aeroporto;
- Piani di Emergenza Provinciali della Prefettura di Catania;
- Codice della navigazione;
- Regolamento di scalo predisposto da S.A.C. SpA,

ed in ogni altra normativa e/o regolamentazione attinente alla materia.

Articolo 3) Attività a carico dell'appaltatore: gestione del pronto soccorso aeroportuale ed attività di soccorso nei casi di emergenza – gestione della scorta intangibile

L'appaltatore dovrà soddisfare le seguenti prestazioni:

- Intervento di primo soccorso sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell'ambito delle attività dettagliate nei vigenti Piani di Emergenza Aeroportuale, ovvero nell'ambito delle ulteriori pianificazioni di emergenza (es. Piano Emergenza Terminal);

- Intervento di primo soccorso sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell'aeromobile in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118, se attivati;
- Intervento di primo soccorso sanitario all'interno del sedime aeroportuale in concessione in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell'aeroporto colti da malore e/o infortunio;

Altresì l'appaltatore dovrà:

- Gestire i PSA ubicati nel Terminal ed in Airside fornendo assistenza medica a chiunque ne necessiti, garantendone il regolare funzionamento 365 giorni all'anno h24.
- Dotare i predetti PSA di personale medico e paramedico idoneo ed in numero sufficiente.
- Garantire la dotazione di mezzi, attrezzature e medicinali necessari allo svolgimento delle attività dei PSA nell'ambito della normale operatività aeroportuale reintegrandola, immediatamente, a propria cura e spese in caso di utilizzo;
- Nei casi di emergenza aeroportuale svolgere tutte le attività di primo soccorso sanitario in coordinamento con gli altri enti coinvolti in conformità alle procedure previste dai piani di emergenza aeroportuale e provvedere, a propria cura, iniziativa e spese, a tutte le attività necessarie;
- Gestire la "Scorta intangibile" di medicinali ed attrezzature da impiegarsi esclusivamente nei casi di emergenza aeroportuale, garantendone la consistenza, l'efficienza, la manutenzione, ed il reintegro in caso di utilizzo o scadenza, affinché non sia mai inferiore alla lista allegata sub C) e segnalando tempestivamente alla S.A.C. SpA ogni anomalia riscontrata;
- Verificare costantemente l'efficienza di apparecchiature, di strumentari, di medicinali, di materiali d'uso per i PSA, assicurandone costantemente la disponibilità, fruibilità e la conformità alle normative vigenti;
- Garantire la presenza in Aeroporto di almeno 2 autoambulanze idonee, di cui 1 attrezzata per soccorso avanzato di tipo rianimativo con relativo autista e personale;
- Svolgere tutte le attività e servizi previsti dai Piani di Emergenza Aeroportuale;
- Assicurare il training necessario al personale;
- Verificare la costante funzionalità dei sistemi di comunicazione di emergenza.
- Garantire il proprio intervento in stato di allarme, emergenze ed incidenti, aerei ed in tutte le esercitazioni e/o simulazioni siccome previsto nei Piani di Emergenza Aeroportuale;
- Garantire che il personale, mezzi, attrezzature, farmaci, ecc. non potranno essere utilizzati o

impiegati per scopi diversi dal presente capitolato.

Articolo 4) Comodato d'uso dei locali da destinare ai Presidi Sanitari Aeroportuali (PSA) - dotazione della scorta intangibile

La S.A.C. SpA. si obbliga a concedere in comodato d'uso a titolo gratuito all'appaltatore, per l'intera durata del contratto, i locali ubicati nell'aerostazione passeggeri e in air side, meglio individuati nelle planimetrie allegate A) e B), locali che l'appaltatore dovrà destinare a PSA. L'allestimento dei predetti locali e le spese per le utenze sono a carico della S.A.C. SpA.

La S.A.C. SpA si obbliga altresì a dotare a proprie spese l'appaltatore della "scorta intangibile" costituita dai mezzi, medicinali ed attrezzature elencati nella lista allegata C) che potrà essere utilizzata esclusivamente nei casi di emergenza aeroportuale.

Qualora si rendesse necessario l'implementazione e la consistenza di cui alla lista allegata C) (per adeguamenti normativi e/o operativi) sarà cura della SAC sostenere i costi di tale adeguamento.

Il reintegro e la manutenzione della scorta intangibile, che non potrà essere inferiore a quella allegata, è a cura e spese dell'appaltatore, anche nel caso di ulteriori implementazioni.

Articolo 5) Presidi che dovranno essere impiegati

L'appaltatore si obbliga ad impiegare ed a garantire, per l'intera durata del contratto, la presenza in loco di almeno:

- a) Un presidio AIRSIDE h.24 (1 medico, 1 paramedico)
- b) Un presidio LANDSIDE h.24 (1 medico, 1 paramedico)
- c) N. 2 autoambulanze h. 24 con relativo autista e personale di cui 1 attrezzata per soccorso avanzato di tipo rianimativo. Gli autisti dovranno essere in possesso di specifica patente di guida in airfield.

A capo dei presidi dovrà essere individuato un referente responsabile del servizio con qualifica di Medico abilitato alla professione e formato per le Emergenze Sanitarie, operante in loco, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio.

Il referente responsabile del servizio avrà l'onere di:

1. Garantire la gestione tecnico operativa della dotazione dei PSA, compreso la scorta

intangibile

2. Garantire la qualità del servizio reso;
3. Garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo;
4. Garantire l'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio;
5. Garantire la supervisione del servizio attraverso una regolare presenza e/o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;
6. Mantenere costantemente informato l'ulteriore personale sanitario in forza al presidio circa le procedure operative in vigore sullo scalo;
7. Mantenere aggiornata la documentazione necessaria per il corretto funzionamento dei Presidi provvedere ad ogni profilo amministrativo relativo all'espletamento del servizio quale referente delegato della società eventualmente incaricata del servizio.

Nell'espletamento delle funzioni il personale medico e/o paramedico dovrà annotare su apposito registro:

- Gli estremi anagrafici del soggetto al quale è stata resa la prestazione sanitaria e la nazionalità dello stesso;
- Gli estremi del documento di identificazione;
- La diagnosi, la prognosi e la terapia praticata (salvi i casi in cui l'intervento sia demandato all'Emergenza Sanitaria "118");
- La data e l'ora della prestazione;
- Il numero del volo, nel caso di prestazioni effettuate a bordo o a seguito del trasporto dell'assistito dall'aereo al centro di primo soccorso aeroportuale o alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale più vicina tramite l'Emergenza Sanitaria "118";
- Il timbro e la firma del personale medico che ha effettuato la prestazione;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari secondo le vigenti normative.

Lo svolgimento del servizio dovrà essere curato dal medico addetto con la massima professionalità al fine di garantire un'alta qualità del servizio. Ogni medico e paramedico addetto dovrà obbligatoriamente indossare una divisa comune, che consenta di essere facilmente identificato dall'utenza aeroportuale.

Tutto il personale medico e infermieristico deve possedere adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento, effettuati con cadenza almeno

annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.

Il personale medico ed infermieristico dovrà essere una figura professionale addestrata a svolgere/in grado di intervenire almeno nei seguenti casi:

- Triage in ambiente extraospedaliero;
- Basic Life Support Defibrillation;
- Rianimazione, stabilizzazione e procedure previste per i pazienti sul luogo dell'evento ed il trasporto;
- Rianimazione cardiopolmonare (CPR);
- Sanguinamento da una fonte traumatica;
- Manovra di Heimlich (soffocamento);
- Fratture(steccaggio –immobilizzazione);
- Shock;
- Emergenze da parto;
- Condizioni mediche comuni che possono influenzare l'esito dell'evento/infortunio (allergie, alta pressione sanguigna, diabete, pace-makers, ecc.);
- Trattamento delle persone con disturbi emotivi;
- Riconoscimento e primo soccorso di persone affette da avvelenamento, morsi e shock anafilattico;
- Tecniche per il trasporto di persone ferite.

Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni che, per complessità, esulino dalla competenza e dalle capacità di intervento dei PSA, sarà cura del personale medico attivare tempestivamente l'Emergenza Sanitaria "118".

Articolo 6) Attrezzature, medicinali e mezzi di soccorso

L'appaltatore è obbligato ad impiegare ed a garantire la presenza in Aeroporto di almeno:

- a) n. 2 autoambulanze per h24, per ogni giorno, di cui una di tipo rianimativo;
- b) mezzi, attrezzature e medicinali necessari allo svolgimento delle attività dei PSA nell'ambito della normale operatività aeroportuale, reintegrandoli immediatamente, di cui all'allegato Allegato C";
- c) un'adeguata attività di controllo della scorta di mezzi, attrezzature e medicinali (cd. "Scorta intangibile") necessari allo svolgimento delle attività dei PSA in caso di emergenza aeroportuale reintegrandola immediatamente, con la precisazione che detta scorta non potrà essere inferiore a quella di cui alla lista allegata sub C).

L'Appaltatore dovrà garantire, durante l'orario di copertura del presidio:

- la presenza di una Autoambulanza di tipo A, limitatamente alle finalità individuate dall'art. 1, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 553 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze – e della normativa europea EN 1789 “veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze”, ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1080 del 17/04/2007.

Tale ambulanza non potrà essere utilizzata per attività diverse da quanto oggetto di contratto, durante l'orario di presidio.

Il mezzo dovrà essere in regola con il tagliando secondo il programma della casa costruttrice del mezzo e in ogni caso oggetto di regolare manutenzione preventiva ed ordinaria in modo da garantirne sempre la perfetta efficienza.

Il mezzo dovrà essere dotato di frangifiamma allo scarico e di pannelli a scacchi bianco/rossi rifrangenti dimensioni 45*45 cm o 90*90 (a seconda della dimensione del mezzo).

In caso di guasto il mezzo dovrà essere sostituito entro 60 minuti pena l'applicazione di penali meglio descritte al successivo art.15.

L'Appaltatore dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione.

Anche l'equipaggiamento presente all'interno del mezzo dovrà essere idoneo a garantire il servizio di primo soccorso, rimanendo in ogni caso responsabilità dell'Appaltatore l'allestimento nonché la relativa manutenzione.

Le ambulanze sono dedicate esclusivamente ai servizi connessi con il primo intervento in ambito aeroportuale e non può effettuare trasporti fuori dal perimetro salvo casi di grave emergenza sanitaria aeronautica nelle immediate vicinanze del sedime a condizione che vi sia stata la contestuale chiusura della pista di volo.

Articolo 7) Obbligo dell'appaltatore di impiegare per l'espletamento dei servizi personale, mezzi ed attrezzature in misura adeguata all'espletamento degli stessi e comunque in misura non inferiore a quelli indicati nel presente capitolato

L'appaltatore sarà obbligato, per l'intera durata del contratto, ad impiegare il personale, i mezzi e le attrezzature necessari per espletare il servizio, in modo esclusivo.

L'appaltatore sarà obbligato, per l'intera durata del contratto, ad impiegare il personale, i mezzi e le attrezzature necessari per espletare il servizio a perfetta regola d'arte e per garantire i livelli di sicurezza e di efficienza di cui alla normativa richiamata al precedente articolo 2), personale, mezzi ed attrezzature che non dovranno essere diversi, per numero, caratteristiche, ore, qualità, ecc. rispetto a quelli di cui agli articoli precedenti, con la precisazione che nel caso in cui dovesse essere necessario per garantire l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte e per garantire i livelli di efficienza e sicurezza promessi, l'Appaltatore dovrà implementare a propria cura e spese, personale, mezzi ed attrezzature senza che per ciò possa avanzare pretese e/o richieste di maggiori compensi e/o indennizzi nei confronti della S.A.C. SpA.

L'appaltatore dovrà mantenere i mezzi e le attrezzature che saranno impiegati per l'espletamento dei servizi in perfetto stato di efficienza, di provvedere alle riparazioni con tempestività e comunque di sostituire immediatamente quelli non funzionanti.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo configurerà grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all'escussione della polizza cauzionale di cui al successivo art. 18).

Articolo 8) Comunicazione dell'elenco del personale e delle relative posizioni contributive – obbligo di osservare e rispettare quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di obblighi contributivi e previdenziali.

L'appaltatore, entro 15 giorni dalla firma del contratto, dovrà comunicare alla S.A.C. SpA. L'elenco, le mansioni e le posizioni contributive del personale adibito ai singoli servizi e documentazione attestante la regolare assunzione di ciascuno di essi. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, assumendosene ogni responsabilità, dovrà garantire che ciascuna delle persone che sarà indicata nell'elenco, è adeguatamente qualificata e formata per lo svolgimento del servizio al quale sarà adibito, e possiede le caratteristiche richieste dalla legge e dalla normativa richiamata al precedente articolo 2.

L'appaltatore dovrà osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese nel settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni altro adempimento saranno a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che resteranno esclusivamente inquadrati nell'organico dello stesso appaltatore e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti dello stesso.

L'appaltatore assume l'obbligo di impiegare per l'espletamento dei servizi personale regolarmente assunto, inquadrato, retribuito e si obbliga a fornire alla S.A.C. SpA, periodicamente e comunque almeno in occasione di ogni pagamento, la prova di assolvere, puntualmente, agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del predetto personale.

Il mancato assolvimento, da parte dell'appaltatore ai predetti obblighi retributivi e contributivi, ovvero la mancata ottemperanza, da parte dell'appaltatore, all'obbligo di fornire alla S.A.C. SpA la prova di quanto innanzi, configurerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all'escussione della polizza cauzionale.

Articolo 9) Normativa di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare, nell'espletamento del servizio, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza e le procedure contenute all'interno del Regolamento di scalo, del Manuale di Aeroporto e del Manuale Informativo di Sicurezza, contenente le informazioni generali in materia di salute e sicurezza in ambito aeroportuale (rischi generici delle aree, procedure di emergenza, etc.).

La S.A.C. SpA consegnerà i predetti documenti all'appaltatore aggiudicatario, il quale, con la sottoscrizione del contratto, assumerà l'impegno di osservarne ogni disposizione.

La S.A.C. SpA mette a disposizione dei concorrenti il DUVRI (allegato sub D).

L'appaltatore dovrà sottoporre alla committente tutte le eventuali necessità di integrazione o modifica del DUVRI, prima della sottoscrizione del contratto, previa approfondita verifica dei luoghi e valutazione di ogni rischio. L'appaltatore si obbliga a richiedere l'aggiornamento del DUVRI laddove e ogni qualvolta ciò si renda necessario.

L'appaltatore sarà obbligato ad adottare ed osservare nello svolgimento dei servizi tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, le disposizioni contenute nel DUVRI che, sottoscritto dalle parti, sarà allegato al contratto e comunque ad adottare ogni cautela



atta a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati e la sicurezza delle persone che beneficiano dei servizi e degli utenti dell'aerostazione in genere.

L'appaltatore sarà unico ed esclusivo responsabile di eventuali conseguenze negative dovessero verificarsi nel corso ed a causa dell'espletamento dei servizi e dovrà tenere indenne e manlevare la S.A.C. SpA

Articolo 10) Prestazioni straordinarie comprese nell'importo contrattuale.

Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti (es. emergenze, dirottamenti da altri scali, ritardi operativi, ecc.), che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario e che l'Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Capitolato e negli atti ad esso allegati o da esso richiamati e, quindi, compresi tra le attività oggetto d'appalto. Tali prestazioni aggiuntive che il Committente si riserva di chiedere, entro un massimale di 150 ore lavorative straordinarie trimestrali e, dunque, di circa 50 ore lavorative mensili, da utilizzarsi nel periodo di durata del Contratto, senza diritto di chiamata, sono comprese nell'importo contrattuale.

A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dai Ministeri competenti ovvero emesse su base locale da parte dei preposti enti pubblici di riferimento e dallo stesso Committente, i servizi di cui al presente Capitolato potranno subire i cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Articolo 11) Scioperi e cause di forza maggiore.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto ed in possesso delle qualificazioni professionali del personale sanitario da assegnarsi alla gestione e presidio del P.S.S.A. di cui all'**Allegato "E"** L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 12) Corrispettivo e Durata

L'importo complessivo dei servizi posto a base di gara per l'intero periodo è pari ad € **1.500.000,00** (Euro Unmilione cinquecentomila/00) oltre IVA (per anni 3).

Il corrispettivo comprenderà e compenserà tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che l'appaltatore dovrà sostenere per eseguire tutti i servizi appaltatigli a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai documenti richiamati al precedente articolo 2 e dal presente capitolato, tra cui, a titolo esemplificativo, il costo del lavoro, il costo delle attrezzature, strumenti, medicine, macchine, manutenzione e/o riparazione e/o sostituzione degli stessi, materiali di consumo, trasporto, il costo dei permessi, il costo per l'impiego e la sosta di eventuali mezzi ed auto ed ogni ulteriore costo (diretto o indiretto) che dovrà essere sostenuto dall'appaltatore per eseguire l'appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto.

L'affidamento del servizio avrà la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, come attestata con il verbale di cui all'art. 304 D.P.R. n. 207/10, con contestuale consegna delle aree e affidamento della dotazione sanitaria.

Alla scadenza del contratto d'appalto, la SAC si riserva la facoltà di disporre la continuazione del contratto per ulteriori 3 mesi dalla scadenza. In tal caso, l'Affidatario ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto, per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola, consentendo un ordinato passaggio di consegne al subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente.

È escluso il rinnovo tacito.

Articolo 13) Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà affidata tramite procedura aperta regolata dal Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Cd. Codice dei Contratti Pubblici), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del decreto 163/2006 e secondo i criteri che sono riportati in bando.

Articolo 14) Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri per l'interferenza, sarà pagato in rate mensili posticipate, di eguale importo ciascuna entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. Tutti i

pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. E' vietata la cessione dei crediti. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente CIG: 6613519088

Articolo 15) Permessi ed autorizzazioni

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto saranno necessari permessi e/o autorizzazioni anche di Polizia, Dogana e finanza per personale, autoveicoli e mezzi operativi. A carico dell'appaltatore sarà l'onere ed il costo per il conseguimento di detti permessi. L'appaltatore dovrà richiedere i predetti permessi a propria cura e spese, con congruo preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data prevista per l'inizio del servizio, e dovrà produrre nel medesimo termine tutta la documentazione necessaria. A carico dell'appaltatore l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 16) Responsabile del servizio e della sicurezza per conto dell'appaltatore

L'appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà designare il responsabile del servizio ed il responsabile della sicurezza. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto alla S.A.C. spa.

Articolo 17) Contestazioni e penalità

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, queste verranno contestate per iscritto chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Appaltante potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali in misura giornaliera compresa dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al



dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R./PEC, oltre all'eventuale maggior onere che l'Appaltatore dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni.

In caso di mancato presidio del pronto soccorso sanitario aeroportuale, durante l'orario di presidio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 al verificarsi del 1° episodio;
- € 1.000,00 al verificarsi del 2° episodio;
- risoluzione del contratto di diritto per colpa dell'Appaltatore e conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;

In caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 =/episodio;

In caso di ritardato inizio del servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 =/H di mancato servizio "a regola d'arte";

In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = per ogni giorno di ritardo;

In caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto, verrà applicata una penale di:

- € 250,00 =/H per ogni ora di ritardo;

In caso di lamentele (oggettivabili), da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, avuto riguardo alle sole Procedure adottate per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato dall'Appaltatore, con l'Offerta Tecnica, in sede di partecipazione alla gara, ovvero condotte non decorose, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

In caso di gestione non corretta, in riferimento alla scadenza / funzionalità dei farmaci e/o del materiale sanitario presente nelle relative scorte, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

In caso di mancata restituzione dei locali e/o degli spazi concessi, entro il termine stabilito, verrà applicata una penale di:

- € 250,00 =/ per ogni giorno di ritardo fino all'effettiva restituzione dei locali e/o gli spazi medesimi;

In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

Verifica scorta intangibile, mancata gestione:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

Ritardo intervento. L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3 minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola

non sul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva ai 3 minuti, sono previste le seguenti penali:

- fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo
- da 03:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100,00
- da 05:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 200,00
- oltre 10:01 minuti dalla chiamata: penale € 1.000,00.

Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito lasciando impregiudicato il diritto di SAC a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. L'Appaltatore si impegna ad emettere fattura esclusivamente a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi affidati, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi stessi, di modo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità del servizio, di periodo e straordinarie.

Articolo 18) Divieto di subappalto – divieto di cessione del contratto

In considerazione dell'oggetto del contratto è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni demandategli dalla S.A.C. SpA, così come gli è fatto divieto di cedere il contratto anche nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Articolo 19) Recesso

Compete alla S.A.C. SpA la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento dal presente contratto di appalto. In caso di recesso da parte della S.A.C. SpA., all'appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta sino alla data di scioglimento del contratto, una frazione del corrispettivo a corpo determinata tenendo conto delle rate mensili effettivamente maturate alla data del recesso. Nessun ulteriore indennizzo e/o ristoro a titolo di mancato guadagno potrà essere preteso e/o richiesto dall'appaltatore in caso di cessazione anticipata del contratto per

recesso della S.A.C. SpA

Articolo 20) Obbligo di rispettare ed osservare la vigente normativa in materia ambientale e per lo smaltimento dei rifiuti

L'appaltatore assume l'obbligo di rispettare e ad osservare, puntualmente, quanto stabilito dalla vigente normativa, in materia ambientale e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di propria competenza.

L'appaltatore dovrà documentare di aver rispettato, per lo smaltimento dei propri rifiuti, la conformità alla normativa vigente producendo periodicamente e a richiesta, relativa documentazione.

Tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, che l'appaltatore dovrà sostenere per lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente, sono compresi nel corrispettivo di appalto e nessuna pretesa e/o indennizzo aggiuntivo potrà essere avanzato dall'appaltatore.

La mancata presentazione della documentazione di cui innanzi costituirà giusta causa per la sospensione dei pagamenti senza interessi.

L'inottemperanza agli obblighi di legge previsti per lo smaltimento dei rifiuti configurerà grave inadempimento e, salvo ogni ulteriore diritto, pretesa, ragione ed azione, determinerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore.

Articolo 21) Cauzione

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero nella maggiore misura percentuale determinata secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla data finale di espletamento del servizio e sarà restituita previo nulla osta da parte del RUP.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

(L'appaltatore, 10 giorni prima della firma del contratto, dovrà consegnare alla S.A.C. SpA fideiussione di un importo pari al 10% dell'importo dell'affidamento, a prima chiamata assoluta, con le caratteristiche di cui al d.lgs. 163/2006, a garanzia della buona esecuzione del servizio e del puntuale adempimento, da parte dell'appaltatore, di tutti gli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale e del risarcimento dei danni derivanti alla S.A.C. SpA a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento).

La cauzione non limita la responsabilità patrimoniale che grava a carico dell'appaltatore in caso di inadempimento.

Articolo 22) Assicurazioni

L'appaltatore si obbliga a mantenere in vita per l'intera durata del contratto le seguenti polizze assicurative stipulate con primaria compagnia di gradimento da consegnare prima della firma del contratto:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la S.A.C. SpA ed i suoi beni) con massimale non inferiore ad euro 10.000.000,00;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) con massimale da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Annuo Lorda) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad euro 1.032.914,00.

I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro.

Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del servizio e dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni – nessuna esclusa.

RC professionale del gestore sanitario per fatto proprio e delle persone delle quali deve rispondere, in relazione alle specializzazioni mediche e pratiche di soccorso attuate, ai medicinali somministrati, nonché per l'uso di strumentazioni e mezzi di soccorso anche se di proprietà di terzi, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e almeno € 5.000.000,00 in aggregato annuo, se la polizza è dedicata all'attività esercitata per conto di S.A.C. SpA ; oppure ad € 3.000.000,00 per sinistro e almeno € 10.000.000,00 in aggregato

annuo, se la polizza è genericamente stipulata dal gestore sanitario.

In tale ultimo caso l'assicuratore dovrà formalmente prendere atto dell'attività svolta per conto di S.A.C. SpA .

Articolo 23) Protocollo di legalità

L'appaltatore così come previsto dal Protocollo di legalità stipulato dalla S.A.C. SpA con il Prefetto di Catania – Ufficio Territoriale del Governo dovrà sottoscrivere ed accettare tutte le clausole in esso contenuto.

Articolo 24) Trattamento dati personali

L'appaltatore dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal Contratto.

Nell'espletamento dell'attività, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in capo a S.A.C. SpA . In tal caso dovrà "trattare" i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa n. 196/2003 ed in particolar modo della parte relativa alle misure di sicurezza. E' fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con S.A.C. SpA . ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni "trattamento" nel rispetto dei diritti dell'interessato e quindi permettere a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati".

Articolo 25) Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da SAC

L'Appaltatore dovrà avere conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, del disposto del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dovrà prendere atto del modello di organizzazione e gestione adottato da S.A.C. SpA ai sensi della predetta normativa, e si dovrà impegnare ad osservarlo.

L'appaltatore dovrà adottare procedure aziendali e ad impartire disposizioni ai propri dipendenti e/o

collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato da S.A.C. SpA e dovrà mantenerli attuati per l'intera durata del Contratto.

L'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale la S.A.C. SpA si riserva la facoltà - previo invio di lettera raccomandata A/R all'Appaltatrice che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax quale risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) - di:

1. sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa), e/o
2. risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. fermo restando l'obbligo dell'Appaltatrice di risarcire ogni danno comunque subito da S.A.C. SpA e di manlevare la società per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Articolo 26) Registrazione

Il contratto sarà assoggettato a registrazione. Tutte le spese di registrazione e bolli e consequenziali saranno a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 27) Foro Competente

Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva ed in deroga a qualunque altro Foro competente, al Tribunale di Catania.

Articolo 28) Regolamento di scalo e Codice etico

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del Regolamento di Scalo e del Codice etico della S.A.C. SpA

La S.A.C. SpA consegnerà i predetti documenti all'appaltatore aggiudicatario, il quale, con la sottoscrizione del contratto, assumerà l'impegno di osservarne ogni disposizione.



ELENCO ALLEGATI:

A) PLANIMETRIA SEDIME AEROPORTUALE

B) PLANIMETRIA LOCALI PSI

C) DOTAZIONE SANITARIA DI PS PRESSO IL PRESIDIO PSA

D) SCORTA INTANGIBILE

**E) QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE SANITARIO DA ASSEGNARSI ALLA
GESTIONE E PRESIDIO DEL PSSA**

IL RUP

Ing. Antonio Palumbo

